

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, sentenza del 16 aprile 2012, n. 2178.

Conferma T.A.R. Calabria – Catanzaro – Sezione II, sentenza del 10 aprile 2012, n. 359.

È legittima l'esclusione di una lista nel caso in cui l'autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati è priva sia dell'indicazione del luogo e della data che delle modalità di identificazione del soggetto che ha firmato, a nulla rilevando la presentazione di dichiarazioni rese "a posteriori" dai candidati e dall'autenticatore. A tale proposito, infatti, il procedimento elettorale non consente l'autocertificazione, essendo espressamente prevista l'autenticazione della firma.

Omissis.

Rilevato che la lista " ... " è stata ricusata, per quanto rileva nel presente giudizio d'appello, perché le autenticazioni delle firme dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale non indicano le modalità di identificazione dei firmatari;

Rilevato che la prima censura, con la quale gli appellanti sostengono che l'impugnata deliberazione della commissione elettorale sarebbe inficiata dalla partecipazione di due membri supplenti, è stata affrontata dal primo giudice, il quale ha sottolineato come dalla documentazione trasmessa dall'Amministrazione risulti che la partecipazione dei membri supplenti è stata provocata dall'indisponibilità di due componenti effettivi;

Rilevato che gli appellanti non contestano quanto affermato dal primo giudice, limitandosi invece a riprodurre testualmente la censura proposta in primo grado, e non forniscono alcun elemento di prova a sostegno della loro affermazione, per cui la doglianza deve essere disattesa;

Ritenuto che le firme degli atti relativi alla partecipazione al procedimento elettorale devono essere autenticate nel rispetto, previsto a pena di nullità, delle formalità stabilite dall'art. 21 del testo unico 28 dicembre 2000, n. 445, (C. di S., V, 1 marzo 2011, n. 1272) tra le quali le modalità di identificazione dei firmatari (in termini C. di S., V, 23 luglio 2010, n. 4846; 29 gennaio 2009, n. 499);

Ritenuto che l'adempimento non possa essere sostituito da dichiarazioni rese "a posteriori" dai candidati e dall'autenticatore;

Rilevato, quanto alle dichiarazioni dei candidati, come sia palese che il procedimento elettorale non consente l'autocertificazione, essendo espressamente prevista l'autenticazione della firma; quanto alla dichiarazione dell'autenticatore, egli dichiara di avere identificato i sottoscrittori sulla base dei documenti esibiti ma la mancanza degli estremi di questi ultimi rende impossibile qualsiasi controllo sulla regolarità dell'autentica da parte di chi vi abbia interesse;

Omissis.